

*Ai gentili Clienti*  
*Loro sedi*

---

## **COVID 19**

# **PROVVEDIMENTI URGENTI CON IL NUOVO DPCM 8/3/2020**

*Gentile Cliente,*

*facciamo seguito alla nota 14 emessa in data di ieri per illustrarvi e informarvi che nel corso della notte il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo **Dpcm 8 marzo 2020** recante “**Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale**”.*

*Le misure adottate che sostituiscono quelle previste con i precedenti decreti, sono contenute in 5 articoli riguardano severe misure urgenti per la regione Lombardia e altre 14 province d'Italia, nonché misure preventive per tutto il resto del Territorio Italiano.*

*Nella disamina che segue le analizziamo in dettaglio.*

La diffusione in Italia del Coronavirus ha portato il Governo ad assumere, nelle ultime ore, ulteriore e più restrittivo provvedimento emergenziale. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha infatti firmato nel corso di questa notte il nuovo **Dpcm 8 marzo 2020** recante “**Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale**”.

Il DPCM sarà pubblicato sulla Gazzetta n. 59 di oggi ed entrerà in vigore domani. Il predetto decreto sostituisce a tutti gli effetti le disposizioni contenute nei precedenti Decreti.

Il testo estende la zona rossa alle province di Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli fino al prossimo 3 aprile e dispone il vincolo di “evitare ogni spostamento in entrata e in uscita nonché all'interno dei medesimi territori”.

Sarà possibile muoversi solo per “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute”. Resta garantito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

Subiscono severe restrizioni l'attività di bar, ristoranti e attività commerciali e di luoghi di aggregazione quali centri sociali, culturali e ricreativi. Le forze di polizia potranno effettuare controlli sugli spostamenti.

Le misure adottate che sono contenute nei seguenti 5 articoli:

- **art. 1** - Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia
- **art. 2** – Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19
- **art. 3** - Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
- **art. 4** - Monitoraggio delle misure
- **art. 5** - Disposizioni finali

**Le misure nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.**

Con l'**articolo 1** del provvedimento, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate molteplici misure.

Si tratta di una zona rossa allargata in cui in primis occorrerà evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Tra le tante misure contenute nelle lettere dalla a) alla t) dell'articolo 1, è previsto alla lettera b) che ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante con divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

L'articolo 1 conferma la sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano

**I bar e i ristoranti dovranno aprire alle 6,00 e chiudere alle 18, con obbligo, a carico del gestore, per il resto della giornata di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**

Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse);

**Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di anticipare, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie, salvo il possibile ricorso allo svolgimento dello strumento dello SMART WORKING o lavoro agile;**

Altri provvedimenti previsti:

- sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso

- sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia
- sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

### **Le misure sull'intero territorio nazionale**

Con l'**articolo 2**, per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 **sull'intero territorio nazionale** sono applicate molteplici misure contenute nelle lettere da a) a z) dell'articolo 2, in cui è previsto, tra l'altro:

- sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- **sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;**
- **sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**
- è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- **svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**
- è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli precedentemente indicati, all'aperto e al chiuso, che il **gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;**
- sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

**Qualora sia possibile si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di favorire, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie, salvo il possibile ricorso allo svolgimento dello strumento dello SMART WORKING o lavoro agile;**

**Restano chiuse intanto le scuole in tutta Italia.**

All'articolo 3 vengono dettate misure di informazione e prevenzione per tutto il territorio. Su tutto il territorio nazionale vengono sollecitate le adozioni delle misure di cui all'allegato 1 del Decreto.

All'articolo 4 è previsto che le forze di polizia potranno effettuare controlli sugli spostamenti.

Il mancato rispetto degli obblighi imposti con il presente decreto, verrà punito – salvo diversi e più gravi reati – secondo le disposizioni di cui all'articolo 650 del codice Penale<sup>1</sup>.

Le disposizioni sono valide dal 8/3/2020 al 3/4/2020.

Da un punto di vista pratico non ci sono specifiche informazioni operative.

Secondo le prime indicazioni, il DPCM non determinerà il blocco delle attività produttive, delle attività lavorative, né tantomeno il blocco dei trasporti e della circolazione delle merci da e per le zone rosse.

Nello specifico alcuni dei punti sollevati sono i seguenti. In particolare all'art. 1 lettera a, che impatta notevolmente sulla operatività di imprese e lavoratori:

art. 1, lettera a - **le attività continuano e quindi il tragitto casa lavoro è consentito;**

(nel termine “comprovate” riteniamo si intendano **attività non ovviabili ricorrendo a lavoro agile** e che richiedono la presenza dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in questo caso, con l'adozione da parte delle imprese delle misure di cautela e prevenzione).

- non sono previsti blocchi di persone né di merci

è opportuno adottare misure di prevenzione e di cautela nei confronti dei trasportatori, quali ad esempio:

- gli autisti non possano scendere dai mezzi e siano muniti di dispositivi medici di protezione e prevenzione quali mascherine, guanti monouso ecc.
- se il carico/scarico richiede la discesa dal mezzo deve essere mantenuta la distanza di sicurezza (1 metro) la documentazione di trasporto sia trasmessa in via telematica

Lo Studio si limita a suggerire indicazioni operative basandosi strettamente sui dati testuali del DPCM in attesa di ulteriori chiarimenti.

Tali indicazioni devono necessariamente suddividersi secondo le regioni e aree di appartenenza dei datori di lavoro.

**Per coloro i quali operano nella regione Lombardia e nelle 14 provincie di cui all'articolo 1**, le cui attività subiscono severe restrizioni (attività di bar, ristoranti, attività commerciali e di luoghi di aggregazione quali centri sociali, culturali e ricreativi), le disposizioni stringenti vanno dalla sospensione temporanea delle attività alla riduzione delle ore di effettiva operatività (bar, ristoranti).

Nella prima ipotesi (sospensione temporanea) - in attesa di interventi economici a supporto – ai datori di lavoro non resta che eseguire un'attenta e non frenetica valutazione delle attività e delle effettive esigenze e, nel caso, procedere secondo le disposizioni di cui alla lettera e) dell'articolo 1, ovvero promuovendo tra i dipendenti un periodo di ferie o permessi od in alternativa -ove possibile- la pratica del lavoro agile (vedi allegato fac simile).

Nella seconda ipotesi (riduzioni delle attività giornaliere) i datori di lavoro dovranno regolare i turni di lavoro assegnando nel caso permessi o ferie, al fine di gestire l'esubero delle presenze lavorative. In questo ambito occorrerà assegnare a tutti i lavoratori, soprattutto a quelli con particolari mansioni, specifiche direttive:

---

<sup>1</sup> Dispositivo dell'art. 650 Codice penale: Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità <sup>(1)</sup> per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene <sup>(2)</sup>, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509] <sup>(3)</sup>, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

- per **bar e i ristoranti** finalizzate a far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro nell'erogazione dei servizi evitando possibilmente servizi direttamente al banco con assembramenti di persone;
- per le **attività commerciali** diverse da quelle precedenti finalizzate a garantire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori:

**ricordando che in mancanza e violazione di tali forme di prevenzione è prevista una sanzione della sospensione dell'attività:**

In tutti casi, al fine di assolvere le eventuali attività di monitoraggio degli spostamenti dei residenti in tali zone previste dal Decreto, occorrerà dotare i singoli dipendenti che non osserveranno fermo lavorativo da ferie o permessi, di appositi fogli di servizio al fine di giustificare le ragioni dello spostamento (vedi allegato fac simile).

Per gli studi e le Aziende appartenenti alla medesima area, le indicazioni sono le medesime.

In ogni caso si suggerisce di attenersi scrupolosamente alle necessarie misure di prevenzione e contrasto sanitario.

Per le aziende e gli studi con i requisiti necessari che intendono valutare l'accesso già da ora alle attuali forme di sostegno al reddito lo studio fornirà le opportune indicazioni.

Agli operatori delle altre zone di cui all'articolo 2, salvo le indicazioni previste per la limitazione alla circolazione, si suggerisce l'attuazione delle necessarie misure di prevenzione anche sopra segnalate e approfondite con la nota precedente (14/2020).

Ovviamente per questi occorrerà avere riguardo anche alle eventuali direttive regionali.

Per quanto riguarda la regione Lazio, in data odierna è stata pubblicata un'ordinanza (in allegato) che prevede:

- la necessità di rispettare le misure di prevenzione e contrasto sanitario appositamente previste in considerazione del flusso in entrata delle persone provenienti dalle zone e aree di cui all'articolo 1 del DPCM 8/3/2020.
- La sospensione immediata e fino a nuove disposizioni, in aggiunta alle disposizioni del DPCM 8/3/2020, delle seguenti attività: piscine, palestre, centro benessere;

Non appena disponibili faremo seguire le ulteriori indicazioni e i chiarimenti che perverranno dal Governo e dalle Regioni.

Il Presidente del Consiglio assicura che si lavora anche sul **fronte delle misure economiche**: lunedì o martedì non appena sarà pronta una bozza del decreto da 7,5 miliardi annunciato dal governo, incontrerà le opposizioni.

Lo studio è a disposizione per ogni chiarimento e supporto e vi terrà aggiornati soprattutto su tale ultimo aspetto.

**Tomassetti & Partners**

Marco Tomassetti

Fac-simile

## ATTESTATO DI SERVIZIO

da redigere su carta intestata dalla ditta presso la quale svolge l'attività lavorativa

(in carta semplice)

**DENOMINAZIONE DITTA (Via, n. civico, CAP, Città, tel., e-mail)**

Si attesta che il Sig. (nome e cognome del DIPENDENTE)....., nato a ..... il ....., residente in (indirizzo e CAP)....., assunto in data ..... presso la scrivente Ditta, in qualità di (qualifica iniziale di assunzione) ..... è in regolare servizio presso la sede operativa di via..... nell'impossibilità di ricorrere alla pratica del Lavoro Agile, dalle ore 00,00, alle 00,00.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA: ..... (settore di appartenenza, specificazione dell'attività aziendale svolta e n. \_\_\_ di lavoratori occupati alla data della stesura dell'attestazione. Indicare anche il nominativo ed il recapito telefonico della persona alla quale far riferimento in caso di ulteriori informazioni o chiarimenti).

Il responsabile

**[Fac simile]**

**AVVISO PER LA CLIENTELA DI QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE**

**D.P.C.M. del 8/3/2020**

**Nel rispetto delle ultime disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'accesso negli esercizi commerciali è consentito in modalità tali da evitare assembramenti di persone e a garanzia delle distanze minime indicate nel Decreto.**

**Il personale dell'esercizio vigilerà per il rispetto della disposizione.**

**Ringraziamo per la collaborazione**

**[Fac simile]**

**AVVISO PER LA CLIENTELA DI QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE**

**D.P.C.M. del 8/3/2020**

**Nel rispetto delle ultime disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei nostri locali l'accesso nell'esercizio commerciale dovrà necessariamente avvenire con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori come indicato nel Decreto.**

**Il personale dell'esercizio vigilerà per il rispetto della disposizione.**

**Ringraziamo per la collaborazione**

**Fac simile [comunicazione ricorso a periodo di ferie]**

Oggetto: DPCM 8/3/2020 - Provvedimento COVID 19

Gentile Signor,

---

in funzione delle disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID – 19 contenute nell'articolo 1) lettere a) ed e) del DPCM 8/3/2020, considerato l'evolversi della situazione, lo/a studio/ società intende adottare le necessarie misure cautelative al fine di tutelare la salute dei propri dipendenti, collaboratori e clienti e dare il proprio contributo per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione. La Società, valutato lo stato delle attività in corso, l'impossibilità di procedere e ricorrere con effettivi benefici operativi alle modalità di "Lavoro Agile", la straordinarietà della circostanza e la necessità di riprendere le attività a pieno regime non appena lo stato di emergenza sarà dichiarato superato, intende promuovere le iniziative di cui alla lettera e) del citato decreto.

Per tale ragione Le viene assegnato un periodo di ferie dal /2020 al /2020, nel corso del quale Le chiediamo di osservare le disposizioni previste e tutte le misure di prevenzione e distanze sociali necessarie.

La società si riserva di effettuare variazioni alle determinazioni assunte e di valutare un diverso piano operativo con le modalità migliori per continuare a garantire lo svolgimento delle regolari ed ordinarie attività previste e necessarie con successive comunicazioni.

Cordiali saluti

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*